

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5572 di Martedì 05 marzo 2024

Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti. Le indicazioni normative.

Roma, 5 Mar ? Entra in vigore il "**pacchetto sicurezza sul lavoro**" annunciato nelle riunioni tra incontro tra Governo e rappresentanze sindacali e datoriali dopo il collo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze e presentato già nello schema di un decreto-legge, il **decreto-legge PNRR** di cui avevamo parlato nell'articolo "Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?".

Infatti il **2 marzo 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**. Decreto che, come ricordato all'articolo 46 "*entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge*".

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sono tanti e diversi i temi affrontati dal decreto e quelli che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro sono all'interno del **Capo VIII "Disposizioni urgenti in materia di lavoro"**. Ad esempio con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni (articolo 31).

Ci soffermiamo oggi su una delle principali novità: l'istituzione della "**patente a crediti**" (generalmente chiamata patente a punti) nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti
- Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri
- L'articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti

Riguardo al sistema di qualificazione, il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** con l'articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il "nuovo" articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal **1° ottobre 2024**, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Riportiamo quanto presente nel nuovo **articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)**.

Nel **comma 1** si indica che "a far data dal **1° ottobre 2024** e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)**.

La patente è rilasciata, **in formato digitale**, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro **subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente**:

1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il **comma 3** ricorda che la patente "è dotata di un punteggio iniziale di **trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti**".

Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri

Il comma 4 ricorda poi che la patente "subisce le **decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti** definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

1. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;
3. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 1. la morte: **venti crediti**;
 2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
 3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

E "nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può **"sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi"**. Ed è l'ispettorato nazionale del lavoro che "definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione".

Veniamo al **reintegro dei dati**.

Il comma 7 ricorda che crediti decurtati "possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei **corsi** di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30".

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, **"una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo **il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto** in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14".

Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente "confluiscono in un'apposita **sezione del portale nazionale del sommerso** di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo".

E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 **"possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati** con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative".

Si parla anche di **esoneri** e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo "le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".

Segnaliamo anche una modifica all'articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l'obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del "**possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi**, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA".

L'articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Rimandando ad altri articoli di approfondimento e commento delle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, concludiamo riportando l'intero articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Articolo 1 - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR

Articolo 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Articolo 3 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

Articolo 4 - Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Articolo 5 - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

Articolo 6 - Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Articolo 7 - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Articolo 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Articolo 9 - Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

Articolo 10 - Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

TITOLO II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I Misure di semplificazione amministrativa

Articolo 11 - Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

Articolo 12 - Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Articolo 13 - Misure di semplificazione per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca ? Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria ? ITS

Articolo 14 - Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 ? Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Articolo 15 - Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

Articolo 16 - Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Articolo 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

Articolo 18 - Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport

Articolo 19 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 ? Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale

Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

Articolo 20 - Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

Articolo 21 - Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Articolo 22 - Disposizioni urgenti in materia di personale

Articolo 23 - Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Articolo 24 - Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari

Articolo 25 - Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

Articolo 26 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa

Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Articolo 29 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Articolo 30 - Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Articolo 31 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Articolo 32 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

Articolo 33 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - «piccole opere»

Articolo 34 - Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

Articolo 35 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

Articolo 36 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

Articolo 37 - Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

Articolo 38 - Transizione 5.0

Articolo 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

Articolo 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute

Articolo 42 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Articolo 43 - Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali

Articolo 44 - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

TITOLO III

Capo I Disposizioni finali

Articolo 45 - Abrogazioni

Allegati

Allegato 1 - Art. 1, comma 8, lett. f)

Allegato 2 - Articolo 12, comma 12, lettera c)

Allegato 3 - Art. 34, comma 1, lettera b)

Tiziano Menduto

Scarica il documento citato nell'articolo:

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\).](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it